

COMUNE DI AVISE
Regione Autonoma Valle d'Aosta



COMMUNE D'AVISE
Région Autonome de la Vallée d'Aoste

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 4

OGGETTO:

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 2017.

L'anno **duemiladiciassette** addì **ventisette** del mese di **marzo** alle ore venti e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si e' riunito, in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di Prima convocazione, il Consiglio comunale.

Sono presenti i Signori:

COGNOME e NOME	PRESENTE
LYABEL Maria Romana - Sindaco	Sì
PRAZ Walter - Vice Sindaco	Sì
BORINATO Patrick - Consigliere	Sì
MILLIERY Teresa - Consigliere	Giust.
SCARFONE Giuseppe - Consigliere	Sì
BOCCIA Luca - Consigliere	Giust.
COTRONEO Michela - Consigliere	Sì
DENARIER Elena - Consigliere	Giust.
DENARIER Giorgio - Consigliere	Giust.
JACQUEMOD Johara - Consigliere	Sì
JUNOD Nadir - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	7
Totale Assenti:	4

Assiste alla adunanza il Segretario comunale Dott. CHIARELLA Antonio il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Signora LYABEL Maria Romana nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 2017.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- l'articolo 21 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta);
- lo statuto comunale;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RITENUTO pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2017 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta unica comunale, provvedendo però ad una distinta analisi per ogni fattispecie di tributo:

IMU

VISTI:

- il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421);
- gli articoli 52 e 54 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali);
- l'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001));
- l'articolo 1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007));
- il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale);
- il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici) convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- il decreto legge 24 gennaio 2015, n. 4 (Misure urgenti in materia di esenzione IMU);
- la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016));
- la legge 18 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017/2019);
- il termine del 28 febbraio 2017 per l'approvazione del bilancio di previsione previsto dalla Legge di Bilancio 2017, slittato al 31 marzo 2017 con il Decreto Milleproroghe (D.L. 30 dicembre 2016, n. 244) contenente misure riguardanti gli Enti locali;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- il decreto legislativo 23 novembre 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

- il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 novembre 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);
- la L.R. 21/12/2016 n. 24 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge di stabilità regionale per il triennio 2017/2019); Modificazioni di leggi regionali.";
- il vigente regolamento comunale di contabilità;
- il vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), approvato con deliberazione consiliare n. 10 in data 31 marzo 2016;

PREMESSO che:

- l'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011 ha disposto l'istituzione dell'imposta municipale propria (I.M.P.), in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, stabilendo che l'imposta è applicata, in tutti i comuni del territorio nazionale, in base alle disposizioni contenute in tale decreto e, in quanto compatibili, negli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011;
- l'imposta municipale propria ha sostituito l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) di cui al decreto legislativo n. 504/1992;
- l'articolo 1, comma 712, della legge n. 147/2013 dispone che, a decorrere dall'anno 2014 per i comuni ricadenti nei territori della Regione Valle d'Aosta, ai fini di cui al comma 17 dell'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011, non si terrà conto del minor gettito IMU derivante dalle disposizioni recate dal comma 707, il quale prevede l'esenzione dell'abitazione principale e gli immobili ad essi equiparati per legge e da previsioni regolamentari;
- il comma 711, dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 prevede per i comuni della Valle d'Aosta la compensazione del minor gettito IMU derivante dai commi 707, lettera c) e 708 (riduzione del moltiplicatore del valore catastale dei terreni agricoli ed esenzione dei fabbricati rurali strumentali), attraverso un minor accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi del comma 17 del citato articolo 13 del decreto legge n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011;
- il comma 19 dell'articolo 1 della legge n. 208/2015 prevede, al fine di tener conto delle esenzioni previste dai commi 10 a 16 e i commi 53 e 54, per i comuni della Valle d'Aosta la compensazione del minor gettito IMU e TASI avviene attraverso un minor accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali. La quantificazione della compensazione è operata sulla base del gettito effettivo IMU e TASI derivante dagli immobili adibiti ad abitazione principale e dai terreni agricoli, relativo all'anno 2015;
- l'articolo 1 della legge n. 208/2015 ha parzialmente modificato la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU) stabilendo:
 - (comma 10) la riduzione del 50% della base imponibile delle unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie A1, A8 e A9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito ad abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9;
 - (comma 13) l'esenzione dall'imposta municipale propria prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 504/1992 si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare n. 9 del 14 giugno 1993;
 - (comma 15) l'esenzione dall'imposta municipale propria per gli immobili di cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
 - (comma 53) la riduzione del 75% dell'aliquota per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n.431;

- con propria deliberazione n. 11 in data 31 marzo 2016 si sono stabilite le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2016;

CONSIDERATO che:

- l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento e che i comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997 possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali;
- l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e che i comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali;
- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che i comuni possono stabilire che l'importo di euro 200,00 può essere elevato, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio:

RITENUTO opportuno:

- rimandare alla giunta comunale, in forza dell'espressa delega contenuta nel regolamento dell'imposta municipale propria, l'eventuale rideterminazione dei valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale;
- confermare per l'anno 2017 le aliquote stabilite per l'anno 2016;
- confermare le scadenze IMU al 16 giugno ed al 16 dicembre ovvero in una unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;

TASI

VISTI:

- gli articoli 52 e 54 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali);
- l'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001));
- l'articolo 1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007));
- la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014) e successive modificazioni ed integrazioni;
- la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016));
- la legge 18 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017/2019);
- il termine del 28 febbraio 2017 per l'approvazione del bilancio di previsione previsto dalla Legge di Bilancio 2017, slittato al 31 marzo 2017 con il Decreto Milleproroghe (D.L. 30 dicembre 2016, n. 244) contenente misure riguardanti gli Enti locali;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- il decreto legislativo 23 novembre 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);
- il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 novembre 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);
- la L.R. 21/12/2016 n. 24 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge di stabilità regionale per il triennio 2017/2019); Modificazioni di leggi regionali.";
- il vigente regolamento comunale di contabilità;

- il vigente regolamento comunale per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili, approvato con deliberazione consiliare n. 10 in data 31 marzo 2016;

PREMESSO che:

- l'articolo 1 della legge n. 208/2015 ha parzialmente modificato la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI) stabilendo:
(comma 14 lettera a) l'esenzione della TASI per gli immobili destinati ad abitazione principale a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, ad esclusione delle unità immobiliari classificate nelle categorie A1, A8 e A9;
(comma 14 lettera c) l'aliquota ridotta allo 0,1 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Il comune può modificare la suddetta aliquota in aumento sino al 0,25 per cento o in diminuzione fino all'azzeramento;
(comma 54) la riduzione del 75% sugli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431;
- con propria deliberazione n. 11 in data 31 marzo 2016 si sono stabilite le aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2016;

CONSIDERATO che il comma 19 dell'articolo 1 della legge n. 208/2015 prevede, al fine di tener conto delle esenzioni previste dai commi 10 a 16 e i commi 53 e 54, per i comuni della Valle d'Aosta la compensazione del minor gettito IMU e TASI avviene attraverso un minor accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali. La quantificazione della compensazione è operata sulla base del gettito effettivo IMU e TASI derivante dagli immobili adibiti ad abitazione principale e dai terreni agricoli, relativo all'anno 2015;

TENUTO CONTO che il comma 681, dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall'occupante in misura compresa tra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

RITENUTO necessario indicare presuntivamente i costi dei servizi indivisibili che verranno sostenuti dal Comune per l'anno 2017 come di seguito indicati:

Servizi indivisibili	Costi
Illuminazione pubblica	€ 35.200,00
Cura del verde pubblico	€ 13.500,00
Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione)	€ 45.582,87
Sgombero neve	€ 42.824,32
Servizio di protezione civile	€ 200,00
Videosorveglianza	€ 1.952,00
TOTALE	€ 139.259,19

CONSIDERATO che il comma 683, dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 ha previsto che le aliquote della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza prevedere peraltro alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal comune;

RITENUTO opportuno confermare per l'anno 2017 le aliquote stabilite per l'anno 2016;

CONSIDERATO che la TASI deve essere riscossa alle scadenze fissate per l'IMU, al 16 giugno ed al 16 dicembre ovvero in una unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;

TARI

VISTI:

- gli articoli 52 e 54 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali);
- il decreto del presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani);
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- l'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001));
- il decreto legislativo 23 novembre 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);
- l'articolo 1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007));
- la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014) e successive modificazioni ed integrazioni;
- il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 novembre 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);
- la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016));
- la legge 18 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017/2019);
- il termine del 28 febbraio 2017 per l'approvazione del bilancio di previsione previsto dalla Legge di Bilancio 2017, slittato al 31 marzo 2017 con il Decreto Milleproroghe (D.L. 30 dicembre 2016, n. 244) contenente misure riguardanti gli Enti locali;
- la legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31 (Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti);
- la L.R. 21/12/2016 n. 24 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge di stabilità regionale per il triennio 2017/2019); Modificazioni di leggi regionali."
- la delibera della Giunta regionale del 15 febbraio 2013, n. 225 (Approvazione dei criteri per individuare le componenti di costo della tariffa di riferimento per la gestione dei rifiuti urbani, nonché definizione dei criteri per l'applicazione delle agevolazioni a favore degli utenti che effettuano il compostaggio domestico della frazione umida dei rifiuti in attuazione dell'articolo 11 della L.R. 31/2007);
- le linee guida – prime indicazioni per la redazione del piano finanziario e per l'elaborazione delle tariffe del servizio rifiuti per l'anno 2012 nella Regione Valle d'Aosta redatto dall'Assessorato Territorio e Ambiente – Dipartimento territorio e ambiente;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;
- il vigente regolamento comunale per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, approvato con deliberazione consiliare n. 10 in data 31 marzo 2016;

PREMESSO che:

- i commi da 641 a 666 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 hanno regolamentato l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) a decorrere dal 1° gennaio 2014, così come modificati dal decreto legge n. 16/2014;

- la normativa TARI applicabile per l'anno 2017 è sostanzialmente uguale alla TARES semplificata introdotta a fine 2013;
- i principi cardine della TARI sono i seguenti:
 - il tributo è dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
 - il comune deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativo al servizio, anche se in deroga può stabilire ulteriori riduzioni ed esenzioni la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivante dalla fiscalità locale generale del comune, senza più alcun vincolo massimo nel finanziamento delle suddette riduzioni ed esenzioni;
 - la tariffa deve essere commisurata tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 158/1999 utilizzato la quantificazione della tariffe TARES 2013 o, in alternativa, del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del parlamento europeo, come già avvenuto nel 2013 per la TARES semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio;
- l'articolo 8 del D.P.R. n. 158/1999 dispone che, ai fini della determinazione delle tariffe, il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani ovvero i comuni approvino il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa per le utenze domestiche e non domestiche;

TENUTO CONTO che:

- il comma 683 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 prevede che le tariffe della TARI debbano essere deliberate dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- l'Unité des communes Grand-Paradis ha trasmesso i dati economici preliminari per l'elaborazione della TARI 2017;
- per la determinazione delle tariffe, alla luce della possibilità introdotta dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, il Comune ha ritenuto opportuno introdurre, nella disciplina della TARI 2016, alcune modifiche al regime delineato dal D.P.R. 158/1999 per rendere meno rigide le modalità applicative del nuovo tributo con riferimento all'utenza domestica. Pertanto, è possibile prevedere che il numero di occupanti venga considerato soltanto in relazione alle unità abitative condotte da residenti, applicando invece una tariffa unitaria basata soltanto sul metro quadrato (progressivamente più elevata in funzione della grandezza dell'immobile) con riferimento alle unità immobiliari condotte da soggetti non residenti, ovvero tenute a disposizione da soggetti residenti e non affittate a soggetti terzi. In questo modo, si evita di introdurre un numero di occupanti presunto in relazione alle unità immobiliari sopra indicate. Allo stesso tempo, la norma permetterebbe di evitare di doversi rapportare con le anagrafi degli altri Comuni, per verificare se il nucleo familiare proprietario dell'immobile a disposizione sia composto da un numero di soggetti superiore a quello presunto dal Comune;
- per la determinazione delle tariffe relative alle altre utenze si sono utilizzati i coefficienti ka, kb, kc e kd minimi previsti dal D.P.R. 158/1999;
- ai sensi dell'art. 1, commi 662 – 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi del vigente regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;
- ai sensi della legge regionale n. 30/2004 in Valle d'Aosta non si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 504/1992 e dal comma 666 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013;
- risulta necessario procedere all'approvazione delle tariffe prima del bilancio di previsione, dando atto che qualora il sub-ato apporti delle modifiche al piano dei costi, in relazione alle disposizioni della deliberazione della Giunta regionale n. 225/2013, si provvederà a rideterminare il piano finanziario e conseguentemente le tariffe;

RITENUTO che, a fronte di tali disposizioni, il prospetto delle categorie e delle tariffe per l'anno 2017 che si ritiene opportuno approvare è il seguente:

a) Utenze domestiche residenti

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 componente	0,19049579	35,59196369
2 componenti	0,222245088	64,06553464
3 componenti	0,244923158	81,86151649
4 componenti	0,263065614	106,7758911
5 componenti	0,28120807	128,1310693
6 o più componenti	0,294814912	145,9270511

b) Utenze domestiche non residenti ovvero unità tenute a disposizione dai residenti:

€ 0,95 al mq

Utenze non domestiche

Comuni fino a 5.000 abitanti

Categorie di attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,072569825	0,585451822
Campeggi, distributori carburanti	0,15194307	1,240707515
Stabilimenti balneari	0,068034211	0,562934444
Esposizioni, autosaloni	0,068034211	0,562934444
Alberghi con ristorante	0,242655351	1,979277506
Alberghi senza ristorante	0,181424561	1,474888244
Case di cura e riposo	0,215441667	1,760858942
Uffici, agenzie, studi professionali	0,226780702	1,848676715
Banche ed istituti di credito	0,124729386	1,013282
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,197299211	1,60098556
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,242655351	1,981529244
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,163282105	1,328525289
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,208638246	1,700062022
Attività industriali con capannoni di produzione	0,097515702	0,788108222
Attività artigianali di produzione beni specifici	0,124729386	1,013282
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	1,097618597	8,932643763
Bar, caffè, pasticceria	0,825481755	6,714682052
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,399134035	3,249257613
Plurilicenze alimentari e/o miste	0,349242281	2,834937862
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	1,374291053	11,19564023
Discoteche, night club	0,23585193	1,927487538

RITENUTO opportuno confermare le riduzioni previste per l'anno 2016;

CONSIDERATO che la riscossione della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal comune, per quanto consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale;

RITENUTO opportuno riscuotere la tassa rifiuti in due rate con scadenze fissate nell'atto di approvazione del ruolo, indicativamente previste nel mese di ottobre e marzo, compatibilmente con quanto stabilito dalla legge e di prevedere che l'intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in un importo unico entro la scadenza della prima rata;

VALUTATO che:

- l'articolo 1, comma 42, della legge n. 232/2016, modificando l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, ha previsto che anche per l'anno 2017, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, è sospesa l'efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;
- come per l'anno 2016 resta escluse dal blocco degli aumenti dei tributi locali degli enti locali la tassa sui rifiuti (TARI);
- ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo n. 446/1997 e dell'articolo 1, comma 169, della legge n. 296/2006, le tariffe e le aliquote dei tributi locali sono determinate ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione entro i termini fissati da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'articolo 1, comma 454, della legge n. 232/2016 e l'articolo 5, comma 11, del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244 (Proroga e definizione di termini) hanno posticipato il termine per l'approvazione del bilancio al 31 marzo 2017;
- l'articolo 27 della legge regionale n. 19/2015, al fine di garantire i processi di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, nelle more della definizione con norma di attuazione dello statuto speciale delle modalità di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 118/2011, ha previsto che gli enti locali, le loro forme associative, i loro organismi e enti strumentali applicano le disposizioni di cui al titolo I del decreto legislativo n. 11/2011, nei termini ivi indicati posticipati di un anno;
- ai sensi dell'articolo 172, comma 1, lettera c) del d.lgs. 267/2000 sono allegate al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
- ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge n. 201/2011 convertito dalla legge n. 214/2011, a decorrere dall'anno d'imposta 2012 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffare relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze;
- ai sensi dell'articolo 13, comma 13-bis, del decreto legge n. 201/2011 a decorrere dall'anno di imposta 2013 le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ed i loro effetti retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce;

VISTO il parere favorevole di legittimità della presente deliberazione espresso dal Segretario comunale ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera d), della legge regionale 19 agosto 1998, n° 46, recante "Norme in materia di Segretari degli Enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta" e dell'art. 49bis, comma 1, della legge regionale 7 dicembre 1998, n° 54, recante "Sistema della autonomie in Valle d'Aosta";

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile ai sensi del vigente regolamento di contabilità e dell'art. 49bis, comma 2, della legge regionale 7 dicembre 1998, n° 54, recante "Sistema della autonomie in Valle d'Aosta";

CON VOTI favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

DI DETERMINARE, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2017:

Imposta municipale propria (IMU)

Aliquota ridotta per abitazione principale di cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	7,6 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di cat. D	7,6% riservato esclusivamente allo Stato
Aliquota per unità immobiliari, escluse quelle classificate nelle categorie A1 A8 A9 adibite ad abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, concesse in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado a condizione che il contratto sia registrato	4,6 per mille

- **DI CONFERMARE** la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di euro 200,00;
- **DI RIMANDARE** alla Giunta comunale, in forza dell'espressa delega contenuta nel Regolamento dell'Imposta municipale propria (IUC), l'individuazione dei valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale, in termini tali da consentire il versamento dell'imposta per il 2017 da parte dei relativi soggetti passivi;
- **DI CONFERMARE** le scadenze IMU al 16 giugno ed al 16 dicembre ovvero in una unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	0,20 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati (esclusi i D e i fabbricati esenti)	0,25 per mille
Aliquota per le aree edificabili	0 per mille

- **DI CONFERMARE** le seguenti riduzioni della TASI:
 - nuclei familiari con ISEE inferiore ad € 7.500,00: riduzione del 100.%;
 - riduzione per immobili inagibili ai fini IMU: riduzione del 50%;
 - riduzione per immobili in ristrutturazione, come denunciata ai fini IMU: riduzione del 50%;
 - fabbricati che siano stati regolarmente riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'art. 10 D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42: riduzione del 50%;
 - immobili situati all'esterno dell'area perimetrata per lo svolgimento del servizio di igiene urbana: riduzione del 50%;
 - immobili situati in frazioni non raggiungibili per almeno quattro mesi consecutivi nel corso dell'anno, anche a causa di eventi climatici e di ordinanze comunali che ne abbiano limitato l'accessibilità: riduzione del 50%;
- **DI CONFERMARE** che l'aliquota della TASI applicabile alle aree edificabili di primo impianto e di tutte le aree edificabili che per la loro utilizzazione a fini edificatori richiedano la stipulazione di uno strumento urbanistico esecutivo deve ritenersi azzerata sino al momento

di effettiva realizzazione delle strutture a servizio dell'area di primo impianto ovvero fino alla data di stipulazione dello strumento urbanistico esecutivo;

- **DI CONFERMARE**, ai sensi dell'art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 30% dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;
- **DI CONFERMARE** le scadenze TASI al 16 giugno ed al 16 dicembre ovvero in una unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno

Tassa sui rifiuti (TARI)

- **DI DETERMINARE** per l'anno 2017 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) stabilite in modo da garantire la copertura del 100% dei costi del servizio:

a) Utenze domestiche residenti

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 componente	0,19049579	35,59196369
2 componenti	0,222245088	64,06553464
3 componenti	0,244923158	81,86151649
4 componenti	0,263065614	106,7758911
5 componenti	0,28120807	128,1310693
6 o più componenti	0,294814912	145,9270511

- #### **b) Utenze domestiche non residenti ovvero unità tenute a disposizione dai residenti:** € 0,95 al mq

Utenze non domestiche

Comuni fino a 5.000 abitanti

Categorie di attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,072569825	0,585451822
Campeggi, distributori carburanti	0,15194307	1,240707515
Stabilimenti balneari	0,068034211	0,562934444
Esposizioni, autosaloni	0,068034211	0,562934444
Alberghi con ristorante	0,242655351	1,979277506
Alberghi senza ristorante	0,181424561	1,474888244
Case di cura e riposo	0,215441667	1,760858942
Uffici, agenzie, studi professionali	0,226780702	1,848676715
Banche ed istituti di credito	0,124729386	1,013282
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,197299211	1,60098556
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,242655351	1,981529244
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,163282105	1,328525289
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,208638246	1,700062022
Attività industriali con capannoni di produzione	0,097515702	0,788108222
Attività artigianali di produzione beni specifici	0,124729386	1,013282
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	1,097618597	8,932643763
Bar, caffè, pasticceria	0,825481755	6,714682052
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,399134035	3,249257613
Plurilicenze alimentari e/o miste	0,349242281	2,834937862
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	1,374291053	11,19564023

-DI CONFERMARE che la tariffa applicabile alle unità immobiliari condotte da soggetti non residenti, ovvero tenute a disposizione da soggetti residenti e non affittate a soggetti terzi per periodo superiore a sei mesi, debba essere rapportata esclusivamente al metro quadrato, senza tenere conto del numero di occupanti;

- **DI CONFERMARE** che, per le utenze soggette a tariffa giornaliera, la misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%. Sulla base di quanto disposto dall'art. 23 del Regolamento di disciplina del Tributo sui rifiuti, per le sole utenze del mercato, la misura tariffaria, ottenuta mantenendo lo stesso rapporto tra le tariffe previste per le categorie contenenti voci corrispondenti di uso, può essere determinata in base ai costi preventivati dal gestore del servizio per l'attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti e per la pulizia dell'area mercatale, in relazione alla percentuale di copertura definita dal Comune in sede di approvazione delle tariffe, rapportando tale tariffa a singola giornata di occupazione e commisurandola ai metri quadrati di effettiva superficie occupata;
- **DI CONFERMARE** che sull'importo della TARI non si applica, ai sensi dell'art. 1 L.R. dicembre 2004 n. 30, il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D.Lgs. 504/1992 e di cui all'art. 1, comma 666 L. 147/2013;
- **DI CONFERMARE** le riduzioni della TARI così come definite nel vigente Regolamento comunale per l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI) agli artt. 15,16,17, 18, 18 bis, 19, 19 bis e 20;
- **DI STABILIRE** che la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. 2 rate con scadenze fissate nell'atto di approvazione del ruolo, indicativamente previste nel mese di ottobre e marzo, compatibilmente con quanto stabilito dalla legge e di stabilire altresì che l'intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in un importo unico entro la scadenza della prima rata;
- **DI RISERVARSI**, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;
- **DI TRASMETTERE**, per i dovuti adempimenti, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla base di quanto espressamente previsto dall'articolo 52, comma 2 del decreto legislativo n. 446/1997 e dall'articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge n. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011.

PARERI

I sottoscritti, ai sensi della normativa regionale vigente, esprimono sul predetto atto parere favorevole in ordine alle rispettive competenze:

In ordine alla legittimità
(art. 9 L.R. 46/98 e art. 49bis L.R. 54/98)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. CHIARELLA Antonio

Il presente verbale "IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 2017." viene approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to:LYABEL Maria Romana

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to:Dott. CHIARELLA Antonio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio on line nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico, (art. 32 ,c. 1, L. n° 69/2009), a partire dal giorno 07/04/2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 52bis della L.R. 7.12.1998, n° 54.

Avise, li 07/04/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to:Dott. CHIARELLA Antonio

ESECUTIVITA'

Si certifica che la suesposta deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell'art. 52ter, della L.R. 7.12.1998, n° 54, in data 07/04/2017.

Avise, li 07/04/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to:Dott. CHIARELLA Antonio

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.
Avise, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. CHIARELLA Antonio